



Autorità Portuale di Venezia

Ordinanza n. 338 del 22 LUG. 2010

Riduzione taxa di ancoraggio

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli articoli 6, comma 1, lettera a) e l'art 8, comma 3, lett. f) della legge 28 gennaio 1994 n. 84 in base ai quali compete all'Autorità Portuale la vigilanza, il coordinamento ed il controllo delle operazioni e dei servizi portuali, di cui all'art. 16 della legge, nonché delle altre attività industriali e commerciali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;

VISTO il decreto 1 luglio 2008 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO l'art 1, comma 982 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che attribuisce il gettito della taxa di ancoraggio alle Autorità Portuali;

VISTO l'art 1, comma 989 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede il riordino della disciplina delle tasse e diritti marittimi;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 concernente l'introduzione della revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi a norma dell'articolo 1, comma 989 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 accorpando nella nuova taxa di ancoraggio la taxa e sovrattassa di ancoraggio previgenti;

VISTO l'art. 5 commi 7 *undecies* e 7 *duodecies* del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010 che, al fine di fronteggiare la crisi economica internazionale con i riflessi sui porti italiani e per favorire la loro competitività, attribuisce in via sperimentale per gli anni 2010 e 2011 alle Autorità Portuali il potere di stabilire variazioni sia in aumento, fino ad un tetto massimo pari al doppio, che in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale;

VISTO l'art. 5 comma 7 *terdecies* del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010, che prescrive che a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione degli articoli e commi citati, ciascuna Autorità Portuale opera una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero vi dà copertura con corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nella relazione di bilancio di previsione;



Autorità Portuale di Venezia

CONSIDERATO che, ai fini dei vincoli previsti dal citato articolo 5, comma 7 *terdecies* del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, il traffico marittimo agevolato dagli effetti della presente Ordinanza è totalmente incrementale rispetto all'attuale e che pertanto non si rende necessario operare corrispondenti riduzioni delle spese correnti;

VISTO il decreto con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinanti nei canali portuali di grande navigazione di cui al DPCM del 3 dicembre 2004 e di cui al DPCM di proroga in data 19 novembre 2009;

CONSIDERATO che perdurando detta condizione di emergenza occorre limitare i pescaggi con una riduzione del carico presente a bordo durante la toccata nel porto, circostanza che penalizza la economicità dell'operazione per la compagnia di navigazione e le condizioni di competitività per il porto di Venezia;

EVIDENZIATO che il riassetto dei servizi di linea contenitori come scaturisce dalla crisi in corso porta nuovi scenari ed opportunità per i porti adriatici ed evidenza, inoltre, che occorre favorire detto processo e creare le condizioni per attrarre sul Porto di Venezia queste positività così da compensare le diseconomie ed i maggiori costi registrati;

RITENUTO NECESSARIO, nel concreto, introdurre misure di sostegno per i traffici fino al previsto completamento dell'escavo di canali di grande navigazione;

CONSIDERATO infine, ai fini del risultato di bilancio dell'Ente e conseguenti delibere, che la presente Ordinanza non produce effetti economici in grado di incidere negativamente sui risultati dell'ente e che pertanto non si rende necessario provvedere a variazioni;

IN VIRTU' dei poteri riconosciuti dall'art. 8, comma 3, lett. n-bis) della legge 28 gennaio 1994 n. 84,

o r d i n a:

Articolo 1.

La tassa di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni e regolamento di cui al decreto ministeriale 28 maggio 2009 n. 107 dovuta dalle navi di tipo porta contenitori trasportanti merci in contenitori caricate sulle stesse in porti situati oltre gli stretti di Gibilterra e di Suez e di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate, viene ridotta nella misura del 50%

La predetta misura agevolata sarà applicata dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza fino al previsto completamento dell'escavo dei canali di grande navigazione e comunque fino al 31 dicembre 2011



Autorità Portuale di Venezia

Articolo 2.

La presente ordinanza entra in vigore dal 26/07/2010 ed ha validità sino al 31/12/2011.

Venezia, **22 LUG. 2010**

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo COSTA